

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2947

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del Protocollo	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994 - ratificato ai sensi della legge 4 marzo 1997, n. 83 - è destinato a regolare il complesso delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Esso costituisce la base della cooperazione sociale, finanziaria, scientifica, tecnologica e culturale.

Il presente Protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldavia, composto di quattro articoli, firmato a Bruxelles il 15

maggio 1997, consente ad Austria, Finlandia e Svezia di diventare Parti contraenti - insieme agli altri dodici Stati membri - di tale Accordo firmato prima della loro adesione all'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 1995, e di rendere ufficiali le versioni in lingua finlandese e svedese.

Tale Protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato in aggiunta a quelli previsti dall'Accordo di cooperazione e di partenariato, nè la necessità di apportare norme di adeguamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE,
CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DALL'ALTRA**



IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA,

dall'altra,

tenendo conto dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunità, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1° gennaio 1995,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono considerati parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, in proseguo "l'accordo", e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono considerati redatti anche nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati.

ARTICOLO 3

Il protocollo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Fatto a Bruxelles, addì quindici maggio millenovecentonovantasette.